

## **RIFIUTI: nuovi adempimenti - D.lgs. n. 116 del 2020 - Prime indicazioni e webinar informativo**

Circolare 620 del 06/10/2020 - Ambiente e Sicurezza

---

Con la pubblicazione del [decreto legislativo n°116 del 2020](#) sono stati introdotti nuovi adempimenti in materia di rifiuti.

Si riportano, di seguito, alcune prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.

Le principali novità verranno, inoltre, illustrate in occasione del **webinar gratuito "RIFIUTI: le principali novità introdotte dal D.lgs. 116/2020"** del 19 ottobre 2020 (per informazioni e iscrizioni cliccare → [QUI](#)).

### **Registro di carico e scarico rifiuti**

Chiunque effettui a titolo professionale l'attività di trasporto e raccolta di rifiuti ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico (disciplinato dall'art. 188-bis, comma 1) indicante le quantità (per ogni tipologia), la natura e l'origine del rifiuto nonché le quantità di prodotti e materiali ottenuti in seguito alle operazioni di trattamento.

Sono esonerate le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali con numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci (per i soli rifiuti non pericolosi).

Il registro relativo al trasporto devono essere conservati per tre anni ed essere integrati dai FIR mentre quelli relativi agli smaltimenti in discarica devono essere conservati per tempo indeterminato e consegnati alle autorità competenti in seguito ad eventuale chiusura dell'impianto.

### **Trasporto e FIR (Formulario di identificazione rifiuto)**

Il decreto introduce la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore attraverso l'invio tramite PEC. Ciò nonostante, il trasportatore è tenuto ad assicurare la conservazione del documento originale o a provvedere, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

La durata dei FIR si riduce (così come per il Registro di carico e scarico) da cinque a tre anni.

Come alternativa alla classica vidimazione del FIR, il decreto introduce la possibilità di procedere alla sua acquisizione tramite un'apposita applicazione raggiungibile da ogni portale istituzionale delle camere di commercio.

## **Registro Elettronico Nazionale**

In seguito all'abrogazione del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) il Ministero dell'Ambiente sta operando per l'attuazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che prevede il ricorso ad un Registro Elettronico Nazionale dei rifiuti - gestito direttamente dall'Albo Gestori Ambientali. Contestualmente è prevista la digitalizzazione del FIR (Formulario Identificativo dei Rifiuti) e dei Registri di Carico e Scarico.

***Si riporta, in allegato, una prima circolare di approfondimento elaborata dal Sistema Confindustriale***

---

Fonte: <https://ali.mediatra.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/rifiuti-nuovi-adempimenti-d-lgs-n-116-del-2020-prime-indicazioni-e-webinar-informativo>